



Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare Ufficio di Milano
RG 59/2019

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
dott. Caterina Macchi Presidente
dott. Guendalina Pascale Giudice relatore
dott. Vincenza Agnese Giudice
ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

avente ad oggetto: omologa di concordato fallimentare con opposizioni.

nel procedimento sopra rubricato introdotto con ricorso depositato

da

Società Trading Immobiliare STI spa, col patrocinio degli avv.ti Linda Morellini, Dario Paolo Mezzena, Filippo Cantalamessa e Andrea Santambrogio

CF 05503700964

di seguito STI

ricorrente

e con l'opposizione di

Europa Investimenti spa e Sagitta SGR spa, col patrocinio del prof. avv. Massimo Fabiani

CF 09439410151

CF 01653630564

di seguito rispettivamente Europa Investimenti e Sagitta

opponente

nonché di

Roma 2014 srl a socio unico, col patrocinio degli avv.ti prof. Bruno Inzitari e Maria Rita Schera

CF 12832641000

di seguito Roma 2014

opponente



Questo Tribunale, con sentenza in data 10.1.19, ha dichiarato il fallimento della società Santa Marinella I sas di Nicoletta Elisa Altieri & C., nonché della socia accomandataria Nicoletta Elisa Altieri.

In data 7.10.21 Europa Investimenti ha depositato proposta di concordato fallimentare.

In data 21.1.22 Roma 2014 ha depositato proposta di concordato fallimentare.

In data 14.4.22 STI ha depositato proposta di concordato fallimentare.

A seguito di interlocuzioni con tutti e tre i Proponenti, che hanno progressivamente, ciascuno, migliorato la propria proposta, tutte le proposte sono state sottoposte al parere del Curatore e del CdC, il quale ha scelto di sottoporre al voto dei creditori la sola proposta di STI. Detto atto ha superato il vaglio sia del GD, titolare del reclamo ex art. 36 co. 1 LF proposto da Europa Investimenti e Sagitta, sia del Collegio, avanti a cui è stato reclamato ex art. 36 co. 2 LF il provvedimento del GD ex art. 125 co. 2 LF.

Anche la successiva relazione del Curatore ex art. 129 co. 1 LF è stata gravata da reclamo ex art. 36 co. 1 LF da parte del cessionario di crediti Nineteen 47 srl, che ha altresì impugnato ex art. 36 co. 2 LF il provvedimento reiettivo del GD.

La proposta di concordato fallimentare oggetto del ricorso per omologa, nella sua struttura definitiva, ha prospettato l'acquisizione dell'intero attivo della procedura, valorizzato in euro 9.697.700,00 (comprensivi del compendio immobiliare come valutato dal perito della procedura e dei crediti fiscali). Detta proposta concordataria prevede il pagamento del 100% delle spese di procedura e di tutto il ceto creditorio insinuato sino al 25.5.22, stimando un fabbisogno concordatario di euro 13.565.000,00, garantiti con due versamenti già intervenuti su un conto corrente dedicato, per complessivi euro 7.650.000,00, mentre i restanti euro 5.915.000,00 saranno versati sul medesimo conto all'esito dell'omologa definitiva. Le tempistiche di pagamento dei creditori sono state fissate nei 5 giorni successivi al rendiconto di gestione del Curatore ex art. 116 LF depositando nei 30 giorni successivi alla data di definitività del pronunciando decreto di omologa.

Quanto allo svolgimento fattuale della procedura di concordato fallimentare, deve darsi atto che sono stati posti in essere tutti gli adempimenti previsti dagli art. 124 e ss. l.f., che nessuna delle proposte concordatarie prevede la suddivisione dei creditori in classi e che:

- non si è tenuto conto del voto contrario espresso dall'arch. Renato Ferrari, in quanto la proposta concordataria è stata depositata dopo il decreto di esecutività dello stato passivo e l'asserito credito dell'arch. Ferrari di euro 7.869.924,35 non è



stato ammesso, sicchè sono stati esaminati voti contrari per euro 4.891.097,84, su un totale di crediti ammessi al voto di euro 7.658.769,59;

- di questi, non si è tenuto conto del voto contrario espresso dal Comune di Milano per euro 117.530,09, in quanto lo stesso non è stato depositato in cancelleria;
- quanto, poi, al credito chirografario dell'arch. Tersigni pari a euro 2.423.626,95, la relativa cessione a Nineteen 47 srl non è stata ritenuta opponibile alla procedura, di talchè il voto negativo del cessionario non è stato considerato, sicchè, non avendo il cedente espresso il voto, si è ritenuto verificato il meccanismo del silenzio-assenso ex art. 128 co. 2 LF;
- conseguentemente la proposta concordataria oggetto del presente giudizio ha ottenuto il voto favorevole (assertivo od omissivo) dei creditori che rappresentano complessivi € 5.308.828,79 su un totale di € 7.658.769,59 aventi diritto al voto, con correlato superamento della maggioranza prescritta dall'art. 128 LF.

Nell'opposizione ritualmente depositata, Europa Investimenti e Sagitta hanno chiesto il rigetto dell'omologa, ribadendo la validità, l'efficacia e l'opponibilità al Fallimento dell'intervenuta cessione del credito, essendo all'uopo sufficiente l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione, la non significatività del mero errore materiale riguardante l'intervenuta indicazione in GU del credito ceduto quale privilegiato, attesa la specifica indicazione nell'atto di cessione del numero cronologico e dell'importo del credito dell'arch. Tersigni per cui è stato poi espresso il voto e considerata la necessità che gli organi della procedura si comportino secondo buona fede. Le medesime hanno dedotto altresì la non significatività ai sensi dell'art. 115 LF della mancata autenticazione delle sottoscrizioni ai fini della modifica dello stato passivo e sottolineato l'assimilabilità delle società di cartolarizzazione agli intermediari finanziari. In ogni caso, le opposenti hanno censurato l'intervenuto computo del mancato voto dell'arch. Tersigni tra i voti favorevoli in mancanza della titolarità del relativo credito a causa dell'intervenuta cessione e in presenza del chiaro voto contrario del cessionario, la necessità di suddividere i creditori votanti per masse trattandosi di società di persone, ciò che avrebbe comportato un risultato diverso poiché nella massa della società il concordato non sarebbe stato approvato. Infine, le opposenti hanno censurato la proposta concordataria di STI nella parte in cui la stessa ha previsto il trasferimento dell'eccedenza di attivo in capo alla socia attualmente indagata.

A sua volta Roma 2014, nella rituale opposizione depositata, ha censurato l'assenza di valutazione e motivazione in capo al Curatore in punto sussistenza di una pari convenienza



della propria proposta, nonché la mancata comunicazione ai concorrenti dei pareri resi dal Curatore e dal CdC. Nel merito, la stessa ha ribadito il carattere maggiormente favorevole per i creditori della propria proposta concordataria, ha censurato il mancato computo del voto negativo del Comune di Milano, dovendosi applicare il principio del raggiungimento dello scopo, e ha replicato le medesime censure delle altre due opposenti sul mancato computo del voto negativo del cessionario.

In sede di memoria di replica, l'Istante per l'omologa ha eccepito il difetto di interesse in capo a entrambe le opposenti, in quanto le proposte concordatarie concorrenti da esse depositate non sono state trasmesse ai creditori per il voto, sicchè non sussisterebbe per loro alcuna conseguenza giuridica dal provvedimento di omologa, ma soltanto la conseguenza di mero fatto – non tutelata dall'art. 100 cpc, di non poter ripresentare la domanda di concordato fallimentare. Nel merito, l'Istante ha ribadito l'inaammissibilità di un giudizio di merito del GD sulla pari convenienza delle proposte concordatarie concorrenti in presenza del CdC e, in ogni caso, l'infondatezza delle censure avversarie, avendo il Curatore reso il proprio parere sulle tre proposte concorrenti e avendo il CdC motivato la preferenza per quella di STI. Quanto alla dedotta mancata comunicazione alle opposenti del parere del Curatore e del CdC, l'Istante ha negato la sussistenza di detto onere, non essendo previsto dall'art. 125 LF. In punto opponibilità alla procedura della cessione del credito dell'arch. Tersigni, vibratamente affermata dalle opposenti, la ricorrente l'ha esclusa, sia deducendo la mancanza delle sottoscrizioni autenticate ai fini della rettifica dello stato passivo ex art. 115 LF, sia evidenziando la dicitura "privilegiato" utilizzata per indicare il credito ceduto nell'avviso pubblicato in GU. Parimenti, la mancata considerazione del voto negativo espresso dal Comune di Milano discenderebbe dalla mancata comunicazione dello stesso alla cancelleria e sarebbe conforme a un indirizzo interpretativo confermato anche in sede di legittimità (Cass. Civ. n. 25416/16). STI ha quindi denunciato la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi in capo al cessionario Nineteen 47 srl, già detenuta al 100% da Mael spa, a sua volta controllante di Roma 2014 e del sub-servicer dello stesso cessionario Eurobusiness 99 srl, il cui AU è peraltro il medesimo dominus di Roma 2014, avv. Lino Gervasoni.

In sede di memoria di controreplica, ciascuna delle opposenti ha affermato di avere uno specifico interesse giuridico all'opposizione, avendo sopportato costi rivelatisi inutili a seguito della trasmissione al voto di altra proposta concordataria asseritamente illegittima, sicchè hanno paventato una responsabilità risarcitoria del Curatore e del CdC per il caso di



mancato esame delle loro doglianze in sede di giudizio di omologa. Nel merito, le medesime hanno ribadito le censure già avanzate.

Il Curatore, nella nota ritualmente depositata, ha ripercorso l'iter concordatario, producendo tutta la documentazione d'interesse a esso relativa e nulla ha replicato in ordine all'eccezione di inammissibilità sollevata in udienza da entrambe le opposenti.

Su detto ultimo aspetto occorre precisare che il Curatore, contrariamente a quanto affermato dalle opposenti, non risulta formalmente costituito nel presente procedimento, sicchè deve respingersi la relativa eccezione, essendo l'atto depositato una mera nota informativa e non già – come pure *ex adverso* eccepito - una memoria difensiva col patrocinio di un legale.

Deve, infine, darsi atto che l'opponente Roma 2014 in sede di udienza collegiale ha eccepito altresì la sussistenza di un conflitto di interessi in capo al Presidente del comitato dei creditori Edi Hermes, in quanto interessato alla sollecita liberazione dell'immobile.

1.L'eccezione di difetto di interesse a opporsi al concordato fallimentare.

Sul punto deve rilevarsi che la giurisprudenza di merito ha indagato la sussistenza o meno di un interesse ex art. 100 cpc a opporsi all'omologa di una proposta di concordato fallimentare in capo al proponente concorrente la cui proposta concordataria non sia stata trasmessa ai creditori per il voto (v. per la chiarezza esplicativa App. Trieste 13.7.11, reperibile online), concludendo per la titolarità in capo a quest'ultimo di un interesse di mero fatto – come tale non tutelato ai sensi del combinato disposto degli artt. 129 lf e 100 cpc – alla proposizione di una nuova domanda di concordato fallimentare, per effetto della caducazione della proposta non omologata, laddove, per contro, l'interesse giuridicamente rilevante a opporsi all'omologa presuppone la necessità che per l'opponente discendano conseguenze giuridiche; ciò in quanto, ragionando all'opposto si consentirebbe a qualsivoglia terzo di proporre un'opposizione al solo scopo di avere poi l'opportunità di presentare una proposta concordataria.

Detto orientamento è stato recentemente confermato in sede di legittimità: la Suprema Corte ha, infatti, statuito che, come si desume indirettamente anche dal disposto dell' art. 128, u.c. LF, un conflitto fra due o più proponenti può sussistere solo quando le rispettive proposte siano state tutte messe al voto: solo in questo caso, pertanto, ricorrerà l'interesse attuale e concreto di chi ha presentato una proposta non approvata ad opporsi all'omologazione di quella approvata, atteso che l'opposizione costituisce, per l'appunto strumento, a sua tutela, di soluzione di tale conflitto. Deve per contro negarsi, proprio per assenza di conflitto, la



legittimazione ad agire in opposizione di colui che abbia presentato una proposta che, per decisione del giudice delegato non più reclamabile, non sia stata comunicata ai creditori: la nozione di "qualsiasi altro interessato" non può infatti essere estesa sino al punto di ricomprendersi la posizione di qualunque terzo contrario all'omologazione che sia però privo di un interesse giuridicamente tutelato ad opporvisi (v. Cass. Civ. n. 19707/22).

Nel caso di specie, la mancata trasmissione ai creditori della proposta concordataria di EI e Sagitta e della proposta di Roma 2014 è divenuta definitiva, rispettivamente, per mancata impugnazione del relativo provvedimento e per conferma del medesimo in sede di reclamo: deve concludersi, pertanto, per la carenza di interesse a opporsi di EI e Sagitta e di Roma 2014, i cui ricorsi devono, conseguentemente, dichiararsi inammissibili.

2.L'ambito del giudizio di omologa del concordato fallimentare e i rapporti con il reclamo ex art. 36 co. 2 LF avverso il provvedimento ex art. 129 co. 2 LF del GD.

In generale, ad avviso della consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito della riforma di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione - salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti - restando escluso ogni controllo sul merito, ad eccezione dell'indagine sull'eventuale abuso dell'istituto. La valutazione sul contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è, invece, devoluta ai creditori, sulla base del parere inerente ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore e dal comitato dei creditori, mentre al giudice delegato spetta soltanto un controllo sulla ritualità della proposta medesima (v. Cass. Civ. nn. 24359/13, 19645/15).

Compete, pertanto, al Tribunale adito in sede di omologa la verifica dei requisiti di regolarità della procedura e dell'esito delle votazioni, alle quali pur si riduce il suo perimetro di valutazione (v. Cass. Civ. n. 24279/20).

In applicazione dei suesposti principi, pur a seguito della declaratoria di inammissibilità delle opposizioni per difetto di interesse, il Tribunale è tenuto a esaminare le questioni inerenti al computo dei voti.

Non verranno esaminate, per contro, né le questioni relative al merito delle proposte, essendo le opposizioni inammissibili, né le questioni inerenti al cdc, in quanto già oggetto di un reclamo respinto.



Quanto, poi, al rapporto tra il reclamo avverso il provvedimento del GD ex art. 129 co. 2 LF e il presente giudizio, il Collegio deve ribadire il proprio orientamento, secondo cui, dovendo, appunto, il Tribunale investito dell'omologa esaminare proprio le questioni inerenti all'esito delle votazioni, la relativa pronuncia assorbe e supera il reclamo.

3.La mancata considerazione del voto dissenziente del Comune di Milano.

Sul punto, è pacifico in fatto che il creditore ha trasmesso la propria manifestazione di voto alla pec della Procedura (f59.2019milano@pecfallimenti.it), senza effettuare alcun deposito ex art. 125 co. 2 LF.

Ciò premesso, la mancata considerazione di detto voto discende dall'indirizzo fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto l'invalidità della manifestazione di dissenso non depositata in cancelleria, in considerazione dell'intervenuta violazione del disposto di cui all'art. 125 co. 2 LF (v. Cass. Civ. n. 25416/16).

Sotto questo aspetto, pertanto, deve affermarsi la correttezza del relativo mancato computo del voto sfavorevole.

4.La mancata considerazione del voto dissenziente di Nineteen 47 srl in qualità di cessionaria del credito – ammesso in via chirografaria - dell'arch. Maurizio Tersigni per l'importo di euro 2.423.626,95.

In fatto, la società Nineteen 47 srl (di seguito Nineteen), che ha acquistato i crediti di INNTECK S.r.l., di Leviticus SPV S.r.l., di Maurizio Tersigni, di Marte SPV S.r.l., di Archifood S.r.l., di Benedetti S.r.l., di M.R. S.r.l. in liquidazione, di Farioli S.r.l., di Spina Pierangelo e Battistini Federica, di Ambrostore S.p.A., di Andrea & Alfonso S.a.s. di Muzzi Pieralfonso, di Botturi Alessandro, di Ceci Paolo, di Catalano & Cosulich Shipping Services SAM, di Manzi Jonathan e di Andrea Fosco e Giletto Rosaria, ha chiesto e ottenuto la modifica dello stato passivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 LF per tutte le indicate posizioni, a eccezione di quella facente capo all'arch. Maurizio Tersigni, in quanto non sono state rispettate le formalità richieste per l'opponibilità della cessione, cioè l'autentica delle sottoscrizioni, pacificamente mancante.

Quest'ultimo creditore è stato, peraltro, ammesso al passivo del Fallimento della socia illimitatamente responsabile, al cron. 23, per euro 21.841,25 col privilegio ex art. 2770 cc e per euro 2.423.626,95 al chirografo, in base a due decreti ingiuntivi esecutivi e definitivi.

Orbene, secondo il disposto dell'art. 127 LF, essendo la proposta concordataria stata depositata dopo l'esecutività dello stato passivo, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 97 LF e i trasferimenti di crediti



avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono il diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o di altri intermediari finanziari.

A tale specifico riguardo, la cessione del credito dall'arch. Tersigni a Nineteen è stata pubblicata sulla GU Parte Seconda n. 77 del 5.7.22 con la seguente dicitura: *"4. con contratto perfezionato in data 4 maggio 2022 con l'architetto Maurizio Tersigni, C.F. TRS MRZ 43C06 H501K residente in via della Farnesina n. 269, Roma, ha acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, il credito privilegiato ammesso al passivo della procedura concorsuale n. 59/2019 Tribunale di Milano al n. cron 23 vantato nei confronti del Debitore Ceduto persona fisica".*

Detta dicitura, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da Roma 2014, non contiene alcun riferimento all'importo del credito, bensì, unicamente, al numero di cronologico e al carattere privilegiato del credito ceduto, così non consentendo di identificarlo esattamente, atteso che, effettivamente, il cron. 23 contiene due diverse voci di credito dell'arch. Tersigni, una privilegiata e una chirografaria, entrambe ammesse al passivo.

Occorre, a questo punto, interrogarsi sulla disciplina applicabile.

A detto proposito, contrariamente a quanto sostenuto dagli oppositori, non risulta applicabile il combinato disposto degli artt. 4 co. 1 seconda parte L. 130/99 (*"Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto **crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52**, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52"*) e 5 co. 1, 1bis e 2 L. 52/1991 (*"Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile: a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento; b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento; c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento è sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformità al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. E' fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile"*), che postula che si tratti, appunto, di crediti di cui all'art. 1 della L. n. 52/1991 (*"La cessione di*



crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente è un imprenditore; b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. 2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1"), perché l'arch. Tersigni non è un imprenditore.

Pertanto, alla cessione in esame deve applicarsi necessariamente il combinato disposto degli artt. 4 L. 130/99 ("Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario") e 58 co. 2, 3 e 4 D. Lgs. 385/1993 ("La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile").

Conseguentemente, attenendo la pubblicazione in GU a un credito diverso (privilegiato) da quello chirografario avente diritto al voto, risultano non rispettate le formalità previste dalla normativa speciale, che avrebbero consentito l'opponibilità *tout court* della cessione al fallimento.

Sicchè, trattandosi non di credito ceduto prima della dichiarazione di fallimento o comunque prima dell'ammissione al passivo, bensì di credito ammesso al passivo e successivamente ceduto, ai fini dell'opponibilità al debitore ceduto (cioè al fallimento), non essendo stati rispettati i requisiti della normativa speciale sopra richiamata e non risultando il cessionario dallo stato passivo dichiarato esecutivo, avrebbero dovuto essere rispettati almeno i requisiti di forma di cui all'art. 115 LF (v. Cass. Civ. nn. 10454/14, 814/16, 6930/19, 2217/22), pacificamente mancanti nel caso di specie, non essendovi le sottoscrizioni autenticate.



In fatto, peraltro, non vi è dubbio che lo stesso cessionario abbia ritenuto l'applicazione dell'art. 115 LF, provvedendo a trasmettere al Curatore la documentazione relativa a tutti i 17 crediti oggetto di trasferimento e ottenendo il relativo provvedimento per tutti tranne che per quello dell'arch. Tersigni.

In assenza, dunque, dell'opponibilità della cessione al fallimento, la mancata espressione del voto da parte dell'arch. Tersigni, unico legittimato per il credito in esame, è stata correttamente qualificata come silenzio-assenso, così come il suo voto negativo, qualora vi fosse stato, avrebbe dovuto essere computato come contrario ai fini del calcolo della maggioranza (v. App. Milano 28.10.21 rinvenibile online e citata dagli stessi opposenti, laddove a pag. 12 censura espressamente la mancata considerazione del voto espresso dai cedenti a seguito della ritenuta inopponibilità delle cessioni).

5. Il computo delle maggioranze.

Le opposenti EI e Sagitta hanno censurato il mancato computo dei voti per masse, trattandosi di fallimento di società di persone e dovendosi applicare l'art. 148 co. 1 e 2 LF.

Sul punto è sufficiente rammentare che tutte e tre le proposte concordatarie hanno carattere unitario, cioè hanno considerato unitariamente il ceto creditorio delle due masse, sicché non vi è motivo per operare il computo separato invocato dalle opposenti.

Del resto, la *ratio* della norma sopra citata è quella di regolare il conflitto tra creditori sociali (che concorrono sia sull'attivo della società, sia sull'attivo del socio illimitatamente responsabile) e creditori particolari del socio, conflitto che non sussiste in ipotesi di pagamento integrale di tutti.

A ciò deve aggiungersi che l'art. 128 LF riferisce la doppia maggioranza invocata dalle opposenti alle classi, non presenti nella proposta concordataria, e non alle masse.

Anche sotto detto profilo si palesa, pertanto, corretto il procedimento seguito.

Le considerazioni appena espresse unitamente a quelle di cui al paragrafo che precede consentono di ritenere assorbito il profilo del denunciato conflitto di interessi, essendo stata appurata la correttezza del computo unitario dei voti, della mancata considerazione del voto contrario del cessionario che non ha rispettato i requisiti prescritti dalla normativa speciale e da quella fallimentare per l'opponibilità della cessione e della considerazione, per contro, del voto favorevole espresso dal cedente tramite silenzio-assenso.



Deve, conseguentemente, ritenersi scevro da irregolarità il procedimento che ha condotto alla ritenuta approvazione della proposta concordataria presentata da Società Trading Immobiliare STI spa, che dev'essere omologata.

L'obiettivo estrema complessità delle questioni trattate e la mancanza di un consolidato indirizzo di legittimità sulle medesime motiva la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

Per Questi Motivi

visto l'art. 129 l.f. ;

DICHIARA

l'inammissibilità delle opposizioni di Europa Investimenti spa e Sagitta SGR spa e di ROMA 2014 srl a socio unico per carenza di interesse

OMOLOGA

il concordato fallimentare proposto da Società Trading Immobiliare STI spa.

Spese di lite compensate.

Così deciso in Milano, il 17.11.22

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Macchi

Il Giudice relatore

Dott.ssa Guendalina Pascale

